

24 Lug 2018

## Milleproroghe estivo, nel decreto legge non entra la riforma del codice degli appalti

Giovanni Parente e Gianni Trovati

Due mesi in più per firmare i «patti di coesione», cioè i contratti con cui le banche di credito cooperativo si collegano fra di loro e alla capogruppo, e correttivi per valorizzare il principio localistico degli istituti con i conti in ordine.

Si è lavorato su queste misure, e sulla possibilità di affidare a Palazzo Chigi l'introduzione di deroghe mirate ulteriori (anticipata sul Sole 24 Ore di domenica), per il capitolo Bcc all'interno del milleproroghe estivo atteso per questa mattina alle 11 sui tavoli del consiglio dei ministri. I tempi stretti per la preparazione del decreto, nato dall'esigenza di stoppare l'entrata in vigore giovedì prossimo della riforma delle intercettazioni di fine 2017, non permettono di far salire sulla versione iniziale del provvedimento l'avvio delle semplificazioni del Codice appalti. La griglia del «proroga-termini» del resto è stretta, e ostacola molte delle tentazioni della maggioranza di trasformare subito il testo in un «omnibus»: e su questo aspetto rischia di incepparsi ancora una volta l'avvio dello sblocca-investimenti per gli enti locali, insieme alle misure fiscali per avviare la «Flat Tax» delle partite Iva alzando le soglie di fatturato per il regime forfettario.

Le tensioni fra le ambizioni gialloverdi e la prudenza sparsa a piene mani nei giorni scorsi dal ministro dell'Economia pesano però su tutti gli snodi chiave del decreto, a partire proprio dal credito cooperativo. Ancora ieri esponenti di spicco della maggioranza rilanciavano l'obiettivo di una moratoria generalizzata di sei mesi, per preparare il terreno a una rivisitazione integrale della riforma targata Renzi-Padoan. Ma la moratoria, fino a ieri sera, non è riuscita a farsi largo, e al suo posto c'è la mini-proroga per la stipula dei patti di coesione. Il termine è fissato dall'articolo 2 della riforma (Dl 18/2016), e decorre dall'accertamento positivo sull'adeguatezza finanziaria e patrimoniale dei nuovi gruppi, arrivato a inizio luglio da Bankitalia per il gruppo Raiffeisen e in arrivo dalla Bce per Iccrea e Bcc. Il milleproroghe sposterebbe da 90 a 150 giorni il termine per la firma dei patti di coesione, dando quindi due mesi di tempo in più per la chiusura del cerchio. Una misura come questa non metterebbe in discussione l'impianto della riforma, seguendo quindi la linea tracciata la settimana scorsa da Tria al Senato. Ma nell'equilibrio entrerebbe anche lo spostamento da Via XX Settembre a Palazzo Chigi del potere di preparare il decreto che dispone le deroghe sulle quote di capitale con cui le Bcc possono aderire ai nuovi gruppi: una mossa, questa, pensata per ridare voce in capitolo alle richieste più «politiche» della maggioranza.

Nel resto del menù del Milleproroghe è confermato lo slittamento al 2019 della cooperazione Entrate-Inps per la messa a punto della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) precompilata per l'Isee, e la proroga del bonus 18enni a chi diventa maggiorenne quest'anno. Sulla scuola, oltre alla conferma delle graduatorie per gli istituti all'estero potrebbe arrivare l'estensione dei termini sulle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici per accedere ai 350 milioni a disposizione delle aree terremotate.

Sugli enti locali l'articolo rimane "leggero", rappresentando un gancio per eventuali interventi parlamentari sul tema. Ma la versione finale correggerà il "caso" creato dalla bozza sulla proroga dei presidenti di Provincia: per evitare tre turni elettorali in pochi mesi, si allungano i tempi della proroga (al 14 ottobre nelle prime bozze) dei presidenti attuali e si lavora a far coincidere i termini per il loro rinnovo con quello dei consiglieri locali.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

*L'immediata impugnazione non piace al Tar Puglia*

## Codice appalti, dubbi di costituzionalità

DI ANDREA MASCOLINI

**L**a richiesta di impugnare immediatamente l'ammissione degli altri concorrenti ad una gara di appalto pubblico pone un problema di costituzionalità del codice appalti. Lo afferma il Tar Puglia-Bari, sezione terza, con la sentenza del 20 luglio 2018, n. 1097. I giudici ritengono non manifestamente infondata la questione di legittimità, investendone la Corte costituzionale, dell'art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo del codice di procedura amministrativa. Si tratta del comma, aggiunto dall'art. 204, comma 1, lett. b), dlgs 18 aprile 2018, n.50 (il codice dei contratti pubblici), limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione. La censura del tribunale pugliese riguarda la parte della disposizione che costringe l'impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione. In particolare il dettato normativo stabilisce che «l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale». In sostanza si prevede che da ciò derivi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l'aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugna-

re tempestivamente l'ammissione dell'aggiudicatario. E a tale riguardo i giudici ritengono che la disposizione del codice appalti si ponga in contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dovendo impugnare (a prescindere da ogni concreta utilità) le ammissioni di altri soggetti partecipanti, di fatto, dicono i giudici, l'impugnazione potrebbe rivelarsi inutile nel momento in cui la stessa impresa ricorrente dovesse venire a conoscenza in una fase successiva dell'aggiudicazione definitiva della gara in proprio favore ovvero, all'opposto, della propria collocazione in graduatoria in posizione talmente deteriorata da non ritenere più utile alcuna contestazione. I giudici rilevano che «è evidente che al momento della ammissione delle ditte in gara la posizione delle concorrenti è neutra o meglio indifferenziata in quanto solo potenzialmente lesiva». Invece ciò cui aspira la concorrente in gara è l'aggiudicazione dell'appalto e quindi il suo interesse a contestare l'ammissione (pur illegittima) delle altre concorrenti si concretizza solo alla fine della procedura allorché la posizione in graduatoria cristallizzata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva determina quel grado di differenziazione idoneo a radicare l'interesse al ricorso.



ANTICORRUZIONI

## I piccoli comuni, per l'Anac la prevenzione non basta

Barbero a pag. 33

L'Autorità: le piccole dimensioni del comune non giustificano un'applicazione soft delle norme

# Mini enti nel mirino dell'Anac

## Non possono sottrarsi ad adottare misure anticorruzione

DI MATTEO BARBERO

**L'**Anac mette nel mirino i piccoli comuni, imponendo loro l'adozione di misure di prevenzione della corruzione anche alternative alla rotazione del personale. Con la recente deliberazione n. 555 del 13/6/2018, l'Authority guidata da Raffaele Cantone opera una stretta sui mini-enti, a partire dalla stessa delimitazione della categoria. Secondo l'Anac, «la costante osservazione delle realtà locali ha fatto rilevare come moltissime amministrazioni adducono, a giustificazione dei propri inadeguati comportamenti, le piccole dimensioni del Comune. Tale definizione costituisce, spesso, la linea di confine tra un'applicazione piena del piano nazionale anticorruzione e un'applicazione soft ovvero tra un comportamento virtuoso ed uno omissivo». Per ostacolare questa prassi, la delibera ridefinisce la nozione stessa di «piccolo comune», che in base al Pna del 2016 includeva tutti gli enti con meno di 15.000 abitanti, abbassando

l'asticella a 5.000. Ciò sulla base di quanto previsto dalla l. 158/2017 recante «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni» che, all'art. 1, comma 2, definisce come tali quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

In considerazione di ciò, conclude Anac, non si ritiene possa considerarsi piccolo un comune di poco meno di 15.000 abitanti (14.352), adeguatamente strutturato ed organizzato, che conta circa 30 dipendenti e 9 posizioni organizzative.

In tali casi, quindi, è necessario adottare apposite misure alternative, così indicate a titolo esemplificativo:

- per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

- utilizzare il criterio della

cosiddetta «segregazione delle funzioni», che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: a) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. L'amministrazione deve, inoltre, dare luogo alla fondamentale misura della formazione dei dipendenti per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare alla rotazione in senso stretto.



**EDILIZIA**

# Cessione crediti, regole estese anche al «sismabonus»

**Applicabile il sistema valido per le agevolazioni sul risparmio energetico**

**Luca De Stefani**

Per l'agenzia delle Entrate, le interpretazioni sulla cessione della detrazione sul risparmio energetico qualificato, contenute nella circolare 11/E/2018, sono applicabili anche agli interventi antisismici detraibili al 75% e 85%. A chiarirlo è la circolare 17/E, che non ha posto limiti alla cessione dedicata agli incapienti.

Secondo la norma, per tutte e tre le possibili cessioni del credito (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), i cessionari possono essere sia i fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia «altri soggetti privati». Ma, per le Entrate (circolare 11/E), nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici (circolare 17/E), gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», ad esempio gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione. Questa interpretazione, quindi, non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti.

**Gruppo, consorzio o rete**

Se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente a un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il credito anche a un'altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E, ora l'agenzia ha chiarito che se i lavori sono effettuati da un'impresa appartenente a un consorzio o a una

rete, il credito può essere ceduto anche direttamente al consorzio o alla rete o agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. In tutti questi casi, però, se il potenziale cessionario, appartenente al gruppo, consorzio o rete del fornitore, è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti.

Anche per i lavori antisismici, poi, è applicabile la possibilità di cessione del credito a consorzi, partecipati da soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie, «qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato o collegato».

**Subappalto**

Se il fornitore dell'intervento si avvale di un subappaltatore, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera. Ma la detrazione può essere ceduta anche a soggetti che hanno stipulato un unico contratto di appalto per la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile, ma che eseguono interventi che, se considerati separatamente, non darebbero diritto a detrazioni cedibili.

**Successiva cessione**

Per tutte le possibili cessioni, il primo cessionario può effettuare una successiva cessione del bonus e le Entrate, con la circolare 11/E, hanno limitato questa facoltà «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria». Secondo la circolare di ieri, questa interpretazione non riguarda solo i crediti fiscali dei lavori di risparmio energetico qualificato, ma si applica anche a quelli per le misure antisismiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Lavori in casa, presto obbligo di dati all'Enea

## RISTRUTTURAZIONI

In fase di sperimentazione il nuovo portale per le comunicazioni

Giuseppe Latour

La comunicazione all'Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione non è uscita dai radar. Al contrario, l'iter per la definizione del nuovo adempimento sta andando avanti in maniera implacabile: c'è un nuovo sito dedicato alla trasmissione dei dati sostanzialmente già pronto e «attualmente in fase di test», che sarà attivato «il prima possibile». Dal momento dell'attivazione del portale, poi, decorrerà un termine di 90 giorni, entro il quale chi ha effettuato interventi nel corso del 2018 dovrà fare la propria comunicazione. E, per definire meglio la procedura, al momento piuttosto fumosa, nelle prossime settimane saranno indicati tutti i dettagli operativi, a beneficio dei cittadini. È quanto ha spiegato una nota dell'Enea, appena pubblicata.

L'adempimento - va ricordato - scaturisce dalle previsioni della legge di Bilancio del 2018 (legge 205/2017, articolo 1, comma 3). Qui viene rivisto l'ambito di applicazione di diverse detrazioni, ma soprattutto arriva l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione all'Enea, per via telematica, delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». L'obiettivo della novità, chiarito anche da comunicazioni successive, è consentire un monitoraggio analitico degli effetti sul risparmio energetico delle opere realizzate. Solo le operazioni collegate in qualche modo al risparmio energetico rientreranno,

quindi, nel perimetro degli obblighi. Anche se resta da capire come saranno articolate queste distinzioni.

Sul punto, la task force «detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica» dell'Enea a fine marzo aveva chiarito di avere già in preparazione le schede da inviare per consentire la misurazione dell'impatto degli interventi per le detrazioni fiscali del 50%. Adesso, però, vengono aggiunti elementi ulteriori a questo puzzle. In una nota pubblicata proprio dall'Enea, infatti, si dice che è stata «terminata la fase di realizzazione» del sito «dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia», ma che accedono alla detrazione del 50%. Attualmente, quindi, il portale è in fase di test e sarà messo in linea per tutti i cittadini «il prima possibile».

La partenza del sito, a quanto si apprende dalla nota dell'Enea, avrà un effetto pratico molto rilevante. «Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad Enea dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito». Quindi, dal momento che la legge di Bilancio è entrata in vigore dal primo gennaio del 2018, alcuni interventi sono stati già effettuati nel corso dell'anno senza possibilità di comunicare i dati all'Enea. In tutti questi casi, allora, l'adempimento non potrà essere dribblato, come era parso possibile nelle scorse settimane, ma ci sarà un termine di tre mesi per compilare i moduli ed effettuare la comunicazione. Sugli adempimenti in arrivo, comunque, altri chiarimenti sono destinati ad arrivare. «Con l'apertura del sito - conclude, infatti, la nota dell'Enea - saranno definiti e pubblicati anche i dettagli operativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Prevenzione antisismica, incontri con i professionisti

## L'INIZIATIVA

**Giornata nazionale il 30 settembre con ingegneri e architetti in 300 piazze**

**Vera Viola**

Il 30 settembre sarà la Giornata nazionale della prevenzione sismica e il mese di ottobre sarà dedicato a interventi di promozione del tema.

L'iniziativa «Diamoci una scossa!», proposta e curata da ingegneri e architetti di tutta Italia, è stata presentata ieri a Napoli con il primo di una serie di convegni che si è svolto nella Basilica di San Giovanni Maggiore. «Domenica 30 settembre – spiega il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Napoli Edoardo Cosenza – verranno allestiti punti informativi in trecento piazze italiane. Ingegneri e architetti saranno a disposizione dei cittadini per fornire gratuitamente indicazioni e materiale informativo sul rischio sismico e sugli strumenti tecnici e finanziari disponibili». Si fa riferimento a incentivi fiscali come sismabonus ed ecobonus, ancora non abbastanza utilizzati. I condomini interessati potranno fare richiesta di un consulto sul portale [www.giornataprevenzionesismica.it](http://www.giornataprevenzionesismica.it). «Per favorire l'accesso al sismabonus – ha detto Cosenza – sarebbe utile la detraibilità delle spese per la prima valutazione». Giornata a mese della prevenzione sismica sono iniziative organizzate dalla Fondazione architetti e ingegneri iscritti Inarcassa, dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA



**Crisi d'impresa  
 Ristrutturazioni  
 del debito  
 e concordati  
 con taglio dell'Iva**

**Claudio Ceradini**  
 — a pagina 20



**CRISI D'IMPRESA**

**Falciabilità dell'Iva  
 anche nel concordato  
 in continuità**

**Circolare dell'Agenzia  
 si adegua alle modifiche  
 legislative del 2016**

**Claudio Ceradini**

Nuovo orientamento dell'agenzia delle Entrate dopo la circolare 16 pubblicata ieri, sul trattamento del credito per imposta sul valore aggiunto e per ritenute operate e non versate nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione del debito.

Ricordiamo brevemente gli eventi. La posizione dell'agenzia delle Entrate, con le circolari 40/E del 2008 e soprattutto 19/E del 2015, si era allineata all'orientamento della Corte di cassazione, che per lungo tempo era rimasto graniticamente arroccato su una posizione intransigente (tra le altre sentenze 22931 e 22932 del 4 novembre 2011). La falciabilità del credito tributario era possibile, pur in assenza di transazione fiscale che costituiva un subprocedimento eventuale, ma esclusa in ogni caso per quanto dovuto dal debitore in crisi a titolo di imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate.

Nello stesso senso la Corte costi-

# Il concorso dei creditori su tutti i beni dell'imprenditore

tuzionale, sollecitata sul punto, con la sentenza 225/2014 aveva difeso l'indisponibilità del tributo. Il quadro si incrina nel 2016, quando la Corte di giustizia europea, discostandosi dagli orientamenti sino a quel momento dominanti, con sentenza del 7 aprile 2016 (causa C-546/2014) circostanza le ragioni che invece ammettono il pagamento parziale del credito Iva, che nel quadro di un procedimento tutelante quale il concordato preventivo non costituisce per lo Stato membro rinuncia generale e indiscriminata ai propri diritti, e non si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria.

Poco dopo le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 26988 del 2016 e 760 del 2017), limitano il divieto di falciabilità dell'Iva alle sole ipotesi di concordato con transazione fiscale, in ragione del tenore letterale della disciplina allora vigente. Il ricorso alla transazione fiscale, finalizzato ad ottenerne i benefici in termini di consolidamento del debito ed estinzione del contenzioso, impediva la falciabilità. Da ultimo è intervenuta, con la legge 232 del 2016, la riscrittura dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, che nel nuovo testo ammette la falciabilità del credito per Iva e ritenute, e disciplina un percorso obbligatorio per la formulazione di proposte di pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari, cosicché anche la visione del concordato preventivo con transazione fiscale quale approccio solo eventuale risulta superata.

Con la circolare di ieri l'Agenzia si adegua alla nuova impostazione, chiarendo la propria visione su alcuni aspetti non secondari. In primo luogo, l'Agenzia conferma l'estensione al concordato in continuità del principio della falciabilità dell'Iva. Se dubbi potevano sussistere sul punto prima della modifica all'articolo 182-ter, oggi il chiarimento, pur apprezzabile, è forse superfluo. Più importante il richiamo all'articolo 2740 del Codice civile e alla linea giurisprudenziale che con certo rigore indi-

vidua in tutti i beni dell'imprenditore, presenti e futuri, il patrimonio su cui il concorso dei creditori debba svilupparsi.

La precisazione limita molto l'operatività di proposte di pagamento parziale del credito tributario che, nella misura in cui sia beneficiario del privilegio generale, devono prevedere un contributo in termini di finanza terza, estranea al patrimonio del debitore, e quindi liberamente gestibile al di fuori della gerarchia delle prelazioni. I tribunali di merito avevano dato a tale principio interpretazioni diverse, più o meno possibiliste, che l'Agenzia drasticamente riconduce a quella più conservativa, ma non necessariamente più tutelante.

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA

**I PUNTI-CHIAVE**

**1. La circolare di ieri**  
 Nuova posizione sulla falciabilità dell'Iva in concordato e negli accordi di ristrutturazione. Intervento necessario dopo le modifiche nell'orientamento di legittimità e nell'articolo 182-ter della legge fallimentare. Dopo la sentenza della Corte Ue sulla causa C-546/2014, la Cassazione aveva alleggerito la propria posizione, negando la falciabilità nei casi di ricorso al subprocedimento della transazione fiscale, eventuale e non necessario

**2. L'estensione**  
 Il nuovo articolo 182-ter richiedeva un nuovo orientamento dell'Agenzia, anche su aspetti nuovi quali l'estensione del principio ai concordati in continuità e la falciabilità del privilegio generale, la cui misura dipende anche dalla qualificazione del principio di finanza terza, estranea al patrimonio del debitore

**ADEMPIMENTI**  
**Imposte indirette**

Le norme europee consentono semplificazioni favorite dall'obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019  
 Margini per interventi su emissione delle fatture, detraibilità e numerazione dei documenti

## Dall'e-fattura un trampolino per semplificare l'Iva

**Benedetto Santacroce**

Il debutto il 1° luglio della fattura elettronica tra privati (limitata per ora a carburanti e appalti pubblici), in concomitanza con l'emanazione del Dl 87/2018, ha risollevato la discussione sull'introduzione di nuove semplificazioni che dovrebbero accompagnare l'arrivo dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato.

La discussione, però, invece di puntare su semplificazioni di sistema, si sta incentrando sulla possibilità di prevedere una proroga, una moratoria o un avvio graduale. Tuttavia, sarebbe opportuno spostare l'attenzione sul fatto che l'arrivo della fattura elettronica e, in particolare, l'utilizzo del sistema d'interscambio offre un'occasione unica per modernizzare il Dpr 633/72 (vale a dire la normativa Iva nazionale), senza violare le norme unionali che restano vincolanti.

Per tentare di individuare queste semplificazioni è utile evidenziare alcuni elementi:

- le regole e i termini di emissione della fattura sono fissati dallo Stato membro in cui l'operazione si considera effettuata (articoli 219 bis e 222 della direttiva 2006/112/Ce);
- la contabilità, o meglio i registri, obbligatori per i contribuenti devono essere sufficientemente detagliati per consentire l'applicazione dell'Iva e il suo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (articolo 242 della direttiva 2006/112/Ce);
- il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile (articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce);
- le regole nazionali che informano la fatturazione elettronica con l'obbligo di far transitare la fattura attraverso il sistema d'interscambio, gestito dall'agenzia delle Entrate, rendono totalmente trasparente e tempestiva la comunicazione, da parte del contribuente, dei dati delle singole transazioni.

Queste norme ci aiutano a dire che l'Italia, nel rispetto dei principi unionali, è libera di gestire le moda-

lità di emissione delle fatture Iva e di gestione della relativa contabilità. Inoltre, il nuovo sistema di fatturazione elettronica attraverso lo Sdi è in grado di prendere in carico le singole fatture, apporre un numero progressivo al file che è inviato dal contribuente e di creare l'impronta del file stesso.

### Le semplificazioni di sistema

Partendo da questi assunti, le prime semplificazioni da introdurre passano dalla modifica delle regole del Dpr 633/72 che devono tener conto del nuovo meccanismo di emissione, gestione e conservazione delle fatture.

In questa logica sarebbe possibile proporre:

- una revisione dei meccanismi di emissione delle fatture, consentendo al contribuente, nel rispetto delle regole di esigibilità dell'imposta, di inviare le fatture allo Sdi con un ritardo rispetto al mese o trimestre di riferimento al termine della relativa liquidazione d'imposta. Questo risolverebbe i numerosi problemi sollevati dagli operatori rispetto alla soluzione scelta dalla circolare 13/E/2018 per la gestione della fattura immediata. Esemplificando, si potrebbe consentire al contribuente, in caso di fattura con esigibilità settembre 2018, di trasmettere la fattura entro il 15 del mese di ottobre 2018 facendo concorrere la stessa con la liquidazione di settembre entro il 16 ottobre.

● La revisione dei meccanismi di detraibilità, allo scopo di chiarire quale sia il termine ultimo per detrarre l'Iva in caso di fattura ricevuta nei primi giorni del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento rispetto all'esigibilità dell'imposta. La semplificazione, in linea con i nuovi meccanismi della fattura elettronica, consisterebbe nel consentire al contribuente di detrarre, ad esempio, una fattura con data emissione 30 settembre 2018, ricevuta nell'8 ottobre 2018, entro il 16 ottobre con riferimento alla liquidazione di settembre. Questo ovviamente anche ai ritardi di ricevimento della fattura dovuti allo scarto delle fatture da parte del sistema d'interscambio ovvero di presa visione della fattura in caso di mancato recapito ovvero di utilizzo di un codice

destinatario convenzionale.

- La soppressione di alcuni obblighi resi obsoleti dalle attuali regole di monitoraggio delle fatture. In particolare è opportuna la soppressione dell'obbligo di numerazione delle fatture passive previsto dall'articolo 25 del Dpr 633/72. La numerazione progressiva delle fatture per fornire alle stesse univocità rispetto alla loro registrazione potrebbe essere superata, in quanto le stesse sono numerate e conservate direttamente dallo Sdi. Inoltre si potrebbe sopprimere l'indicazione in fattura della dichiarazione d'intento in caso di fornitura ad esportatore abituale perché la stessa è oramai monitorata dal sistema di comunicazioni incrociate richieste all'esportatore abituale (invio della lettera d'intenti all'agenzia delle Entrate) e del fornitore (che deve verificare la presentazione della dichiarazione al fisco). La fattura non imponibile emessa è, comunque, rilevata dallo Sdi con il codice N3, quale operazione non imponibile.

### Le semplificazioni assistemiche

Prima dell'entrata in vigore del nuovo obbligo della fattura elettronica generalizzata sarebbe anche utile introdurre regole di incentivazione.

Sarebbe necessario intervenire sui benefici correlati all'attività di controllo del fisco. La fattura elettronica collegata alla tracciabilità dei pagamenti consente l'abbattimento di due anni del termine di decadenza dei poteri di accertamento ai fini dell'Iva e delle imposte dirette. Questo beneficio è direttamente condizionato dalla tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro. Questo limite (totalmente fuori sistema) crea forti disparità tra le diverse attività economiche (escludendone alcune che devono operare con il contante). La proposta sarebbe di riallineare il limite alle previsioni dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007, che fissa, ai fini anticiclaggio, i limiti sull'utilizzo del contante.

Inoltre, sarebbe importante favorire il ricorso all'e-fattura, consentendo una gestione uniforme dei flussi di fatturazione anche per le fatture «verso e da» non residente.

In questo caso, la proposta è di estendere quanto attualmente previsto dalle specifiche tecniche per le fatture emesse verso soggetti non residenti (invio delle fatture direttamente allo Sdi con codice destina-

rio convenzionale) anche per le fatture ricevute, mediante la creazione di un meccanismo automatico di invio e ricezione delle fatture da parte del destinatario della fattura dall'estero ovvero dell'autofattura. Infi-

ne, per consentire a tutti di potersi adeguare alla fattura elettronica sarebbe utile invece introdurre incentivi finanziari mirati.

« RIPRODUZIONE RISERVATA »

## LE SEMPLIFICAZIONI SENZA COSTI

**1**

### EMISSIONE FATTURA

Sarebbe necessario introdurre una modifica dell'articolo 21 del Dpr 633/72 per rendere possibile, in via stabile, l'invio della fattura allo Sdi, ad esempio in caso di operatore mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione con liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione. In effetti, attualmente la disposizione prevede la trasmissione della fattura elettronica al cliente entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. In via transitoria la circolare 13/E/2018 ha previsto che un ritardo limitato e dovuto a problemi organizzativi non sia sanzionabile

**2**

### DETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA

L'esercizio del diritto di detrazione è ora possibile in presenza di due condizioni: la prima di carattere sostanziale (esigibilità dell'imposta sull'acquisto del bene o del servizio); la seconda di tipo formale (il committente deve essere in possesso della fattura). Questo comporta che il committente, se riceve una fattura con data 31 luglio il 3 di agosto, è obbligato a far partecipare la fattura nella liquidazione del mese di agosto entro il 16 settembre. La modifica dovrebbe consentire la detrazione dell'Iva nello stesso mese della data della fattura, a prescindere da quando la si riceve

**3**

### NUMERO DI PROTOCOLLO

L'articolo 25 del Dpr 633/72 prevede che il committente debba integrare la fattura o la bolletta doganale d'acquisto di beni e servizi inserendo nella stessa il numero progressivo. Nel caso di fatture elettroniche tale integrazione, come chiarisce la circolare 13/E/2018, può essere realizzata collegando al documento ricevuto un altro documento che riporti il numero progressivo. La modifica consentirebbe di eliminare questo adempimento, in quanto la fattura elettronica ricevuta tramite Sdi, oltre a rimanere memorizzata presso il sistema pubblico, è da questo automaticamente numerata

**Opportuno consentire l'invio entro il termine mensile o trimestrale per liquidare l'imposta**

**Inutile riportare le lettere d'intento Il regime non imponibile segnalato dal codice N3**



## La Gdf può effettuare i controlli antiriciclaggio a beneficio anche dell'Agenzia delle entrate

Cristina Bartelli a pag. 28

Circolare della Guardia di finanza dà attuazione al nuovo potere del dlgs 60/18

# L'antiriciclaggio diventa fiscale

## Verifiche sull'adeguata verifica verso i professionisti

DI CRISTINA BARTELLI

**A**l via i controlli fiscali antiriciclaggio della Guardia di finanza. La Gdf busserà alla porta dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (ad esclusione degli intermediari finanziari) per conto dell'Agenzia delle entrate. Le verifiche saranno effettuate nell'ambito dei nuovi adempimenti del dlgs 60/18 che prevede l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio.

Le verifiche si innescheranno a seguito di una richiesta

di autorità finanziaria estera. E i tempi di risposta alle richieste saranno tra i 70 e i 90 giorni per i casi più complessi. A stabilire i punti di attuazione del nuovo adempimento è una circolare del 9 luglio 2018 della Guardia di finanza (prot. 0203301/2018).

«L'obiettivo», si legge nella circolare diramata ai reparti, «della riforma è quello di assicurare agli organi dell'amministrazione finanziaria la possibilità di attingere ai dati e alle informazioni raccolti e conservati dalle istituzioni finanziarie e dagli altri soggetti tenuti all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio intro-

dotti dalla direttiva 201/849/ Ue, recepita con il dlgs 25 maggio n. 910 in funzione di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie cross-border e di una più incisiva azione di contrasto alle manovre evasive ed elusive di respiro ultranazionale».

Per i nuovi controlli la Guardia di finanza ha stipulato con l'agenzia delle entrate una convenzione della durata annuale.

Le fiamme gialle dunque ai fini fiscali potranno accedere ai medesimi dati e documenti sull'adempimento delle procedure di adeguata verifica.

Oggetto dei controlli le

richieste di informazioni a decorrere dal primo gennaio 2018.

Una volta ricevuta l'istanza di cooperazione amministrativa le unità della Gdf procedono a un esame preliminare sul contenuto e a un approfondimento della posizione riguardante il soggetto interessato alla richiesta attraverso l'utilizzo delle banche dati.

Sotto il profilo esecutivo, specifica la circolare, laddove a seguito di una preliminare attività di riscontro non dovessero emergere particolari criticità le informazioni oggetto dell'istanza potranno essere direttamente richieste

al professionista.

Se dovessero emergere evidenze di violazioni in materia di antiriciclaggio scatterà un controllo in tale materia.

Il riscontro della collaborazione amministrativa internazionale arriverà anche con questionari o inviti.

La guardia di finanza ha, infine, mano libera nell'avviare a margine dell'attività di cooperazione una verifica fiscale nel caso in cui ricorrano concreti indizi sulla sua presenza fiscalmente qualificata in Italia da cui derivi la sottrazione di materia imponibile per il territorio italiano.

